



# Legge federale sulla navigazione aerea

## (Legge sulla navigazione aerea, LNA)

*Disegno*

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 dicembre 1948<sup>2</sup> sulla navigazione aerea è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

*Art. 3a cpv. 1 lett. b, e c<sup>bis</sup>, 2, frase introduttiva, nonché 3 lett. a e c*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- b. la sicurezza tecnica nell'aviazione (sicurezza aerea);
- c<sup>bis</sup>. la prevenzione di atti illeciti contro l'aviazione (sicurezza dell'aviazione);

<sup>2</sup> Gli accordi concernenti la sicurezza aerea, il servizio della sicurezza aerea e la sicurezza dell'aviazione possono contenere in particolare disposizioni riguardanti:

<sup>3</sup> Gli accordi concernenti il servizio della sicurezza aerea possono:

- a. *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>1</sup> FF 2016 6401  
<sup>2</sup> RS 748.0

- c. prevedere la delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea ad altri fornitori di servizi della sicurezza aerea; va rispettato il divieto in materia di delega di cui all'articolo 40b capoverso 4.

*Art. 10a*

IIIa. Lingua delle conversazioni radiotelefoniche

<sup>1</sup> Le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate esclusivamente in inglese.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può prevedere deroghe per le regioni di confine e per i servizi d'informazione di volo, qualora sia necessario ai fini della sicurezza aerea.

*Art. 12 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.

*Art. 15*

L'UFAC ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza aerea e combattere i rumori degli aeromobili, sia all'atto del rilascio d'un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione.

*Art. 20, titolo marginale nonché cpv. 1 e 2*

VI. Sistema di segnalazione degli eventi particolari

<sup>1</sup> Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell'aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell'aviazione si applica l'articolo 23 capoverso 1.

<sup>2</sup> Per l'approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira al diritto dell'Unione europea.

*Art. 21, titolo marginale e cpv. 1<sup>bis</sup>*

VII. Polizia aerea  
1. Competenze e poteri

1<sup>bis</sup> *Abrogato*

*Art. 21a*

2. Guardie di sicurezza nel traffico aereo

<sup>1</sup> Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale com-

merciale possono essere impiegate guardie di sicurezza a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri.

<sup>2</sup> Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol):

- a. membri dei corpi di polizia cantonale o cittadina;
- b. membri della Sicurezza militare;
- c. membri del Corpo delle guardie di confine;
- d. membri di fedpol;
- e. membri della polizia dei trasporti.

<sup>3</sup> Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustificano. La legge del 20 marzo 2008<sup>3</sup> sulla coercizione è applicabile.

<sup>4</sup> In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione rimborsa le relative spese.

#### *Art. 21b*

3. Sistema d'informazione per l'impiego di guardie di sicurezza nel traffico aereo  
a. Scopo

Fedpol elabora in un sistema d'informazione i dati necessari allo svolgimento di analisi dei rischi e delle minacce e alla pianificazione dell'impiego di guardie di sicurezza.

#### *Art. 21c*

b. Categorie di dati

<sup>1</sup> Nel sistema d'informazione sono trattati i seguenti dati relativi a eventi rilevanti per la sicurezza e a individui potenzialmente pericolosi implicati in tali eventi:

- a. dati personali concernenti l'identità e dati di contatto pubblicamente accessibili, segnatamente dati provenienti da reti sociali;
- b. dati personali che sono necessari per valutare il pericolo per il traffico aereo commerciale internazionale, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, come informazioni relative allo stato di salute, alle condanne o alle procedure penali o amministrative pendenti o all'appartenenza a gruppi criminali o terroristici;
- c. registrazioni di immagini e suoni.

<sup>2</sup> Nel sistema di informazione vengono inoltre trattati i dati personali relativi all'identità delle guardie di sicurezza impiegate.

*Art. 21d*

c. Diritti di accesso e trasmissione dei dati

<sup>1</sup> Hanno accesso al sistema d'informazione mediante una procedura di richiamo esclusivamente i servizi di fedpol che:

- a. valutano il pericolo per la sicurezza dell'aviazione e svolgono le corrispondenti analisi dei rischi e delle minacce;
- b. decidono in merito all'impiego delle guardie di sicurezza, lo pianificano e lo valutano statisticamente.

<sup>2</sup> I dati possono essere utilizzati soltanto per l'adempimento di tali compiti.

<sup>3</sup> I dati contenuti nel sistema d'informazione possono essere trasmessi ai seguenti servizi per gli scopi indicati qui di seguito:

- a. alle autorità federali, cantonali e comunali di sicurezza e di perseguimento penale: per l'adempimento dei loro obblighi in materia di sicurezza dell'aviazione;
- b. alle imprese di trasporto aereo che impiegano aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale: per l'adempimento dei loro obblighi di diritto pubblico relativi alla sicurezza dell'aviazione, in particolare per l'impiego di guardie di sicurezza.

*Art. 21e*

d. Distruzione dei dati

<sup>1</sup> Fedpol distrugge i dati relativi a individui potenzialmente pericolosi al più tardi cinque anni dopo la cessazione della minaccia per la sicurezza dell'aviazione derivante dalla persona in questione.

<sup>2</sup> Fedpol distrugge i dati concernenti le guardie di sicurezza al più tardi due anni dopo il loro ultimo impiego.

<sup>3</sup> Prima della loro distruzione, i dati sono offerti all'Archivio federale conformemente all'articolo 6 della legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'archiviazione.

*Art. 21f*

4. Elenchi dei passeggeri

<sup>1</sup> Per la prevenzione o il perseguimento di crimini e delitti, le imprese di trasporto aereo sono tenute a mettere a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale, su loro richiesta, i seguenti dati sui passeggeri (elenchi dei passeggeri):

- a. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto;
- b. data, ora e numero del volo;
- c. luogo di partenza, di transito e di arrivo del trasporto;

- d. eventuali compagni di viaggio;
- e. informazioni relative al pagamento, in particolare metodo di pagamento e mezzo di pagamento impiegato;
- f. indicazione del servizio presso il quale è stato prenotato il trasporto.

<sup>2</sup> Gli elenchi dei passeggeri sono messi a disposizione al più presto immediatamente dopo la conclusione del check-in e al più tardi sei mesi dopo l'esecuzione del trasporto.

<sup>3</sup> L'autorità di perseguimento penale distrugge i dati messile a disposizione 72 ore dopo il loro ricevimento, nella misura in cui non siano direttamente necessari per gli scopi di cui al capoverso 1.

#### *Art. 25*

b. Commissione d'inchiesta

<sup>1</sup> Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extraparlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>2</sup> La Commissione d'inchiesta (Commissione) si compone di tre a cinque esperti indipendenti.

<sup>3</sup> La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione. Può raggrupparla con la Commissione di cui all'articolo 15a della legge federale del 20 dicembre 1957<sup>6</sup> sulle ferrovie.

#### *Art. 26*

c. Procedura

<sup>1</sup> La Commissione presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

<sup>2</sup> Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni nonché perquisizioni di persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. analisi di apparecchi di registrazione;

<sup>5</sup> RS 172.010

<sup>6</sup> RS 742.101

g. perizie.

<sup>3</sup> Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>4</sup> Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione.

<sup>5</sup> La Commissione gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

#### *Art. 26a cpv. 1*

<sup>1</sup> Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può addossargli una parte delle spese d'inchiesta. Il Consiglio federale ne disciplina il calcolo. Al riguardo considera la gravità della colpa.

#### *Art. 37c cpv. 2*

<sup>2</sup> Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza aerea e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.

#### *Art. 38 cpv. 1*

<sup>1</sup> In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile. Il Consiglio federale stabilisce:

- a. le ulteriori condizioni relative alla coutenza;
- b. le disposizioni relative all'aviazione civile che sono applicabili anche a detti aerodromi e idroscali per motivi legati alla sicurezza dell'aviazione nonché l'intensità di fruizione a partire dalla quale tali disposizioni sono applicabili;
- c. le competenze.

*Art. 39 cpv. 1**Concerne soltanto il testo francese**Art. 40a*

1a. Dati aeronautici

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina la produzione, la messa a disposizione, l'amministrazione, la trasmissione e la diffusione di dati aeronautici necessari per la messa a disposizione di informazioni aeronautiche e per la fornitura di servizi della sicurezza aerea.

<sup>2</sup> Provvede all'istituzione e all'esercizio di un'interfaccia nazionale di registrazione dei dati contenente tutti i dati aeronautici secondo il capoverso 1. Può delegare questo compito a una persona giuridica di diritto privato. Quest'ultima sottostà alla vigilanza dell'UFAC.

<sup>3</sup> Gli enti di diritto pubblico e le persone di diritto privato che rilevano dati aeronautici e sono tenuti a trasmetterli all'interfaccia di registrazione dei dati in virtù di prescrizioni nazionali o internazionali si assumono i relativi costi. Questi ultimi comprendono segnatamente anche i costi della prima misurazione di nuovi edifici e di ostacoli alla navigazione aerea nonché i costi per la trasmissione di dati aeronautici all'interfaccia nazionale di registrazione. Il Consiglio federale può esonerare i proprietari d'ostacoli dall'obbligo di assumere costi.

<sup>4</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si accordano reciprocamente un accesso agevolato ai dati aeronautici. Lo scambio dei dati è gratuito.

*Art. 40a<sup>bis</sup>**Ex art. 40a**Art. 40b*

3. Collaborazione con altre imprese

<sup>1</sup> Previa approvazione dell'UFAC, la società può:

- a. delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea di sua competenza a fornitori esteri di servizi di sicurezza aerea;
- b. fornire servizi di sicurezza aerea su incarico di fornitori esteri di servizi di sicurezza aerea;
- c. delegare a terzi l'assistenza tecnica che serve a fornire servizi della sicurezza aerea.

<sup>2</sup> A tale scopo essa può stipulare contratti o acquisire partecipazioni.

<sup>3</sup> Da una tale collaborazione non possono risultare limitazioni insostenibili per il servizio di sicurezza aerea in Svizzera.

<sup>4</sup> La fornitura di servizi della sicurezza aerea d'importanza nazionale nonché le installazioni tecniche ed edili e il personale necessari non possono essere oggetto di delega.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali limitazioni secondo il capoverso 3 sono considerate insostenibili e quali servizi sottostanno al divieto del capoverso 4.

*Art. 40b<sup>bis</sup>*

3a. Delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea locali

<sup>1</sup> Previa autorizzazione dell'UFAC, la società può delegare la fornitura di servizi della sicurezza aerea locali all'esercente dell'aerodromo.

<sup>2</sup> L'UFAC rilascia l'autorizzazione se è garantita la sicurezza aerea.

*Art. 41*

III. Ostacoli alla navigazione aerea e attività pericolose per la sicurezza della navigazione aerea

1. Principi

<sup>1</sup> Per creare e per modificare ostacoli alla navigazione aerea occorre un'autorizzazione dell'UFAC. L'UFAC la rilascia se sono adottate le necessarie misure di sicurezza.

<sup>2</sup> Sono ritenuti ostacoli alla navigazione aerea le costruzioni, gli impianti e le piantagioni che possono ostacolare, mettere in pericolo o impedire la circolazione degli aeromobili o l'esercizio di impianti della navigazione aerea.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali ostacoli alla navigazione aerea devono essere semplicemente notificati all'UFAC o direttamente registrati mediante le interfacce nazionali della registrazione dei dati. A tal proposito si basa sul potenziale di pericolo degli ostacoli.

<sup>4</sup> Può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

*Art. 41a*

2. Misurazione

Il proprietario di un ostacolo alla navigazione aerea è tenuto a provvedere alla sua misurazione e alla trasmissione dei relativi dati all'interfaccia nazionale di registrazione dei dati. Il Consiglio federale può prevedere deroghe nei casi in cui i requisiti di qualità dei dati possono essere soddisfatti anche senza misurazione.

*Art. 41b*

3. Espropriazione

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.

*Art. 42 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Nelle zone di sicurezza può:

- a. limitare l'utilizzo dello spazio aereo mediante ordigni balistici;
- b. limitare le attività che possono compromettere la visibilità o avere un effetto abbagliante.

*Art. 49 cpv. 1*

<sup>1</sup> I fornitori di servizi della sicurezza aerea riscuotono tasse:

- a. per garantire la sicurezza delle rotte;
- b. per garantire la sicurezza degli avvicinamenti e dei decolli su aerodromi;
- c. per i servizi d'informazione di volo, i servizi d'informazione aeronautica e i servizi di meteorologia aeronautica, comprese la fornitura di dati aeronautici e la gestione di un'interfaccia nazionale di registrazione dei dati.

*Art. 88*

I. Delitti  
1. Divieto di circolazione

<sup>1</sup> Chiunque, violando un divieto di circolare emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata in Svizzera, è punito con la detenzione fino a un anno o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se l'autore del delitto ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 sull'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a tre anni o una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 89*

2. Pilotaggio di un aeromobile munito di contrassegni falsi

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>3</sup> È parimenti punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito di contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero<sup>8</sup>.

*Art. 89a cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 90*

3. Pericoli  
cagionati in  
navigazione

<sup>1</sup> Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità fisica di persone o beni di terzi di notevole valore a terra è punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 90bis*

4. Facoltà  
menomate  
dei membri  
dell'equipaggio

È punito con la detenzione fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. svolge funzioni di membro dell'equipaggio in stato di ebbrietà o sotto l'influsso di narcotici o sostanze psicotrope;
- b. si oppone o si sottrae intenzionalmente a un prelievo di sangue o a una visita medica completa, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo.

*Art. 91 cpv. 2 lett. c e d*

<sup>2</sup> È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

- c. penetra senza autorizzazione nell'area di sicurezza di un aerodromo oppure evitando o vanificando i controlli di sicurezza; il tentativo è punibile;
- d. introduce all'interno dell'area di sicurezza di un aerodromo un'arma o un oggetto pericoloso ai sensi dell'articolo 4 capoversi 1 o 6 della legge del 20 giugno 1997<sup>9</sup> sulle armi; il tentativo è punibile.

*Art. 92, frase introduttiva*

Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l'UFAC può, indipendentemente dall'apertura e dal risultato di qualsiasi procedimento penale, pronunciare:

*Art. 95*

*Abrogato*

<sup>9</sup> RS 514.54

*Art. 96*

I. Applicabilità  
per territorio  
delle disposizio-  
ni penali

1. Principio

Con riserva degli articoli 89 capoverso 3, 89a capoverso 3 e 97 della presente legge o degli articoli 4–7 del Codice penale svizzero<sup>10</sup>, le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato in Svizzera.

*Art. 97 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale svizzero<sup>11</sup> è applicabile.

*Art. 100*

IV. Obbligo di  
informazione e  
consultazione

<sup>1</sup> I pubblici ministeri e le autorità giudicanti informano l'UFAC di qualsiasi reato che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati ai sensi dell'articolo 92 lettera a.

<sup>2</sup> Sempre che non sia d'intralcio al procedimento penale, essi informano l'UFAC delle condanne e dei procedimenti penali in corso concernenti persone operanti all'interno dell'area di sicurezza di un aeroporto e aventi come oggetto:

- a. attività terroristiche ai sensi dell'articolo 13a capoverso 1 lettera b numero 1 della legge federale del 21 marzo 1997<sup>12</sup> per la salvaguardia della sicurezza interna;
- b. i reati di cui agli articoli 111–113, 122, 134, 139, 140, 156, 183, 185, 221 e 223–226<sup>ter</sup> del Codice penale svizzero<sup>13</sup>;
- c. gli atti punibili secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951<sup>14</sup> sugli stupefacenti;
- d. i reati secondo l'articolo 37 della legge federale del 25 marzo 1977<sup>15</sup> sugli esplosivi;
- e. i reati secondo l'articolo 33 della legge del 20 giugno 1997<sup>16</sup> sulle armi.

<sup>3</sup> L'UFAC può consultare il Servizio delle attività informative della Confederazione per verificare le autorizzazioni, le licenze e i certificati delle persone impiegate nell'area di sicurezza dell'aeroporto.

10 RS 311.0

11 RS 311.0

12 RS 120

13 RS 311.0

14 RS 812.121

15 RS 941.41

16 RS 514.54

*Art. 106, titolo marginale e cpv. 2*

III. Applicazione all'aviazione militare di disposizioni applicabili all'aviazione civile

1. In generale

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce quali disposizioni applicabili all'aviazione civile sono applicabili, per ragioni inerenti alla sicurezza aerea, anche all'aviazione militare.

*Art. 107a cpv. 4 e 6*

<sup>4</sup> Ai fini delle inchieste sugli infortuni aeronautici e gli incidenti gravi, i fornitori di servizi della sicurezza aerea civile e militare gestiscono un sistema di registrazione di conversazioni e rumori di fondo in ambienti adibiti al traffico aereo. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per i servizi della sicurezza aerea nel settore militare. Il Consiglio federale disciplina le responsabilità per la raccolta dei dati, la procedura di valutazione, i destinatari dei dati, la durata di conservazione e le misure tecniche e organizzative di protezione.

<sup>6</sup> L'UFAC informa gli esercenti degli aeroporti interessati in merito alle denunce e le prese di posizione che gli sono pervenute in base all'articolo 100 capoversi 2 e 3, nella misura in cui il loro contenuto possa dare adito al ritiro delle autorizzazioni, delle licenze e dei certificati delle persone impiegate nell'area sterile dell'aeroporto.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 22 marzo 1985<sup>17</sup> sull'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali**

*Art. 37a cpv. 1*

<sup>1</sup> Previa deduzione delle sue spese per la collaborazione all'esecuzione della presente legge, la Confederazione impiega il prodotto dell'imposta sugli oli minerali assegnato al traffico aereo conformemente all'articolo 86 capoverso 3<sup>bis</sup> della Costituzione federale, applicando la seguente chiave di ripartizione:

- a. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di protezione dell'ambiente resi necessari dal traffico aereo;
- b. dal 12,5 al 25 per cento per contributi a provvedimenti di sicurezza volti a prevenire atti illeciti compiuti contro il traffico aereo, segnatamente attacchi terroristici e dirottamenti aerei, purché l'adozione di tali provvedimenti non spetti alle autorità pubbliche;
- c. dal 50 al 75 per cento per contributi a provvedimenti volti a promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo.

*Art. 41c*          Disposizione transitoria della modifica del ...

La chiave di ripartizione di cui all'articolo 37a capoverso 1 stabilita con la modifica del ... si applica con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012 per tutto il periodo in corso al momento dell'entrata in vigore della presente modifica e durante il quale la chiave di ripartizione deve essere rispettata.

### **2. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>18</sup> sulle ferrovie**

*Art. 15a*          Commissione d'inchiesta

<sup>1</sup> Per svolgere le inchieste il Consiglio federale istituisce una commissione extra-parlamentare d'inchiesta secondo gli articoli 57a–57g della legge federale del 21 marzo 1997<sup>19</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

<sup>17</sup> RS 725.116.2

<sup>18</sup> RS 742.101

<sup>19</sup> RS 172.010

<sup>2</sup> La Commissione d'inchiesta si compone di tre a cinque esperti indipendenti.

<sup>3</sup> La Commissione d'inchiesta è indipendente dalle autorità amministrative e dispone di una propria segreteria. Essa è aggregata amministrativamente al DATEC.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale disciplina l'organizzazione della Commissione d'inchiesta. Può raggrupparla con la Commissione d'inchiesta di cui all'articolo 25 della legge federale del 21 dicembre 1948<sup>20</sup> sulla navigazione aerea.

#### *Art. 15b* Procedura della Commissione d'inchiesta

<sup>1</sup> La Commissione d'inchiesta presenta un rapporto per ogni inchiesta. Il rapporto non costituisce una decisione formale e non può essere impugnato.

<sup>2</sup> Per chiarire i fatti, la segreteria può ordinare:

- a. la citazione di persone che possono fornire informazioni utili;
- b. perquisizioni domiciliari, perquisizioni di carte e registrazioni nonché perquisizioni di persone e oggetti;
- c. sequestri;
- d. analisi mediche quali prove del sangue e dell'urina;
- e. autopsie;
- f. l'analisi di apparecchi di registrazione;
- g. perizie.

<sup>3</sup> Se tange diritti od obblighi, la segreteria emana decisioni formali. Nella misura in cui la presente legge non disponga altrimenti, si applica la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>21</sup> sulla procedura amministrativa.

<sup>4</sup> Le decisioni emanate dalla segreteria nell'ambito dell'inchiesta possono essere impugnate entro dieci giorni mediante opposizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta.

<sup>5</sup> La Commissione d'inchiesta gestisce un sistema di assicurazione della qualità. Provvede in particolare affinché si tenga adeguatamente conto delle istanze di tutti gli interessati.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura, in particolare le misure coercitive e la pubblicazione dei rapporti.

#### *Art. 15c* Spese della procedura d'inchiesta

<sup>1</sup> Se in un altro procedimento è stato accertato con una sentenza passata in giudicato che qualcuno ha causato l'evento oggetto di inchiesta intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione d'inchiesta può addossargli una parte delle spese d'inchiesta.

<sup>20</sup> RS 748.0

<sup>21</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina il di tali spese. Al riguardo considera la gravità della colpa.

### **3. Legge federale del 18 giugno 2010<sup>22</sup> sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico**

*Art. 3 cpv. 3*

<sup>3</sup> Le imprese di trasporto che dispongono di una polizia dei trasporti possono assumere compiti di polizia aerea su mandato dell'Ufficio federale di polizia. In tal caso l'impiego del personale è disciplinato dalle prescrizioni in materia di diritto aeronautico. La responsabilità è disciplinata dagli articoli 1–18 della legge del 14 marzo 1958<sup>23</sup> sulla responsabilità.

### **4. Legge del 30 aprile 1997<sup>24</sup> sulle telecomunicazioni**

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta la legge* «immissione in commercio» è *sostituito con* «messa a disposizione sul mercato».

<sup>2</sup> *In tutta la legge* «immette in commercio» è *sostituito con* «mette a disposizione sul mercato».

*Art. 32b* Divieto di impianti e dispositivi che provocano interferenze

<sup>1</sup> Sono vietati la fabbricazione, l'importazione, l'offerta, la messa a disposizione sul mercato, il possesso, la messa in servizio, l'installazione nonché l'esercizio di impianti di telecomunicazione o di altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radiodiffusione oppure a impedirli.

<sup>2</sup> È fatto salvo l'articolo 32a.

*Art. 51*

*Abrogato*

<sup>22</sup> RS 745.2  
<sup>23</sup> RS 170.32  
<sup>24</sup> RS 784.10

*Art. 52 cpv. 1 lett. g*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

- g. fabbrica, importa, offre, mette a disposizione sul mercato, possiede, mette in servizio, installa o esercita impianti di telecomunicazione o altri dispositivi destinati a interferire nel traffico delle telecomunicazioni o nella radio-diffusione oppure a impedirli.